



CARTA DEI VALORI
DELLA CITTADINANZA
E DELL'INTEGRAZIONE

Commento a cura del Prof. Carlo Cardia
Presidente del Consiglio Scientifico presso il Ministero dell'Interno



INTRODUZIONE

La decisione di elaborare una “Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione” è stata adottata dal Ministro dell’Interno nel corso del 2006, con lo scopo di riassumere e rendere espliciti i principi fondamentali del nostro ordinamento che regolano la vita collettiva con riguardo sia ai cittadini che agli immigrati, e che sono illuminanti per i principali problemi legati al tema dell’integrazione. Il documento è stato elaborato da un Comitato scientifico nominato dal Ministro il 13 ottobre dello scorso anno ed è stato approvato con un Decreto del 23 aprile 2007 che ha indicato le linee per la sua diffusione e attuazione.

La Carta dei valori enuclea e declina i principi della Costituzione italiana e delle principali Carte europee e internazionali dei diritti umani, ma si sofferma in modo particolare su quei problemi che la multiculturalità pone alle società occidentali.

Si tratta di trasformazioni conseguenti ai flussi migratori sempre più ampi che riguardano i Paesi europei e che comportano una varietà di presenze etniche e religiose prima sconosciute. Gli ordinamenti europei, e quello italiano in particolare, sono per sé aperti e disponibili all’accoglienza sia dei flussi migratori che del pluralismo religioso. Le varie legislazioni, in una cornice comunitaria, disciplinano i molteplici aspetti dell’immigrazione, un fenomeno ormai strutturale, complesso da governare, specialmente sul terreno dell’integrazione, ma ricco di opportunità per le società ospitanti. Esse nel contempo promuovono la collaborazione e l’assistenza nei riguardi dei paesi d’origine e di transito delle correnti migratorie e la lotta contro la efferata criminalità transnazionale che lucra sul traffico degli esseri umani. I principi di democrazia e di laicità sui quali tali ordinamenti si fondano costituiscono le garanzie più solide per venire incontro alle esigenze socio-culturali delle varie comunità di immigrati e per rispettare la libertà religiosa di chiunque si stabilisca nei nostri territori.

In tale scenario, la Carta dei valori tende a dare un concetto unitario di cittadinanza e di convivenza tra le diverse comunità nazionali, etniche, e religiose, che si sono radicate negli ultimi anni sul territorio italiano, e può essere considerata come un patto tra cittadini e immigrati in vista di una integrazione che vuole conciliare il rispetto delle differenze di cultura e di comportamento legittime e positive con il rispetto dei valori comuni. Punto d’arrivo del progetto di integrazione è la cittadinanza, un obiettivo il cui perseguimento richiede anche il rafforzamento delle attività di promozione della conoscenza della lingua italiana e degli elementi essenziali della storia e della cultura italiana. Ma il cammino da percorrere è fondato sul principio per il quale vivere sulla stessa terra vuol dire poter essere pienamente cittadini insieme e far propri con lealtà e coerenza valori e responsabilità comuni.

L’esigenza di elaborare un documento che riassume i principi validi per cittadini e immigrati, e che rifletta il rispetto e l’accoglienza per le diversità di cultura e di religione, è avvertita dai principali Paesi europei da quando si sono venuti evolvendo in senso multiculturale. In Francia è stato predisposto un Contrat d’accueil che impegna l’immigrato in un percorso di integrazione in vista dell’ottenimento della cittadinanza, e che contiene alcuni principi fondamentali dell’ordinamento francese, soprattutto in materia di diritti umani fondamentali,



di democrazia, di laicità dello Stato. In Belgio è stata predisposta una Carta della cittadinanza che presenta alcune somiglianze con quella italiana (anche se è più sintetica), e che è attualmente in discussione in vista di un suo varo definitivo. La questione è stata posta anche in Germania, Olanda, Gran Bretagna. Inoltre, in Germania e in Svizzera due organizzazioni di immigrati (Il Consiglio superiore dei musulmani di Germania - ZMD, il FORUM dell'immigrazione in Svizzera), hanno elaborato autonomamente due documenti nei quali si individuano i principi ai quali l'ordinamento dovrebbe ispirarsi, e ai quali comunque gli estensori si richiamano, per affrontare e risolvere i problemi dell'integrazione.

L'Italia, quindi, dopo la Francia, è il primo Paese europeo che ha elaborato una Carta dei valori organica che può costituire un importante parametro per favorire il processo di integrazione degli immigrati, e per meglio definire il rapporto tra cittadini e stranieri. Il documento è stato formulato con il contributo delle principali comunità di immigrati, delle comunità religiose maggiormente presenti nella realtà italiana, dei componenti della Consulta per l'Islam italiano operativa presso il Ministero dell'Interno, delle organizzazioni sociali che a diverso titolo sono impegnate nel mondo dell'immigrazione. Con queste organizzazioni, e con una molteplicità di rappresentanti delle principali comunità, sono stati discussi i contenuti della Carta, ottenendone un vasto e articolato consenso.

Il documento è composto di 7 sezioni. La prima e l'ultima ("L'Italia, comunità di persone e di valori", "L'impegno internazionale dell'Italia") delineano i principali elementi identitari del nostro Paese, dal punto di vista storico-ordinamentale, e del ruolo che l'Italia svolge in campo internazionale.

Nella prima sezione si tracciano le linee essenziali della tradizione culturale italiana, muovendo dalle radici nella cultura classica e dalla funzione che il cristianesimo e l'ebraismo hanno svolto nell'evoluzione storica del nostro Paese. Si delinea poi il quadro dei valori su cui si fonda la società italiana e che sono scritti nella Costituzione del 1947. La Costituzione rappresenta, con le Carte europee e internazionali sui diritti umani, il principale punto di riferimento dell'Italia contemporanea, e definisce ad un tempo il rifiuto di ogni forma di totalitarismo e di antisemitismo e lo spirito di accoglienza verso altre popolazioni e culture.

L'ultima sezione individua le linee essenziali dell'impegno internazionale dell'Italia soprattutto in materia di promozione della pace, dei diritti umani e della democrazia politica in ogni parte del mondo. Essa si sofferma su problemi specifici, ma di grande rilievo, come l'impegno del nostro Paese per la abolizione della pena di morte nel mondo, e per la soluzione del conflitto israelo-palestinese che si trascina da tanto tempo e che deve lasciare spazio alla pacifica convivenza dei popoli nella regione medio-orientale e alla coesistenza degli israeliani e dei palestinesi in un contesto di due Stati e due democrazie.

Le altre sezioni sono dedicate ai principali problemi che le società multiculturali devono affrontare nel definire il proprio rapporto con la realtà dell'immigrazione, e nel tracciare il cammino che deve essere percorso perché gli immigrati possano conseguire l'obiettivo della cittadinanza. La sezione sulla "dignità della persona, diritti e doveri", riguarda i principi generali di eguaglianza tra cittadini e immigrati e la definizione di un progetto di integrazione fondato sull'eguaglianza dei diritti e dei doveri per i cittadini e gli immigrati. Altre due concernono i "diritti sociali, lavoro e salute, e "scuola, istruzione, informazione", e affrontano



le tematiche più importanti dell'integrazione dal punto di vista materiale e culturale ed enucleano sia i diritti che spettano a cittadini e immigrati sia i doveri e i vincoli che sono richiesti loro dalla società italiana. Le altre due sezioni riguardano il tema della "famiglia e nuove generazioni" che incontra tensioni e difficoltà nell'incontro tra culture e tradizioni diverse, e la problematica della "laicità e libertà religiosa" che viene interpretata spesso in modo difforme da alcune religioni e da alcuni Stati. In ciascuna sezione le formulazioni sono rivolte sia ai cittadini italiani, perché prendano consapevolezza della nuova fase storica che si è aperta con la colorazione multiculturale della società, sia agli immigrati per individuare meglio le loro aspettative, definire i loro diritti, indicare i valori e i doveri cui tutti devono attenersi per la realizzazione del progetto di integrazione complessivo.

La Carta dei valori, come si è detto, è saldamente ancorata alla Costituzione e alle Carte europee e internazionali sui diritti umani. Nel commento a margine si richiameranno i punti specifici di questo ancoraggio, ma è utile premettere due considerazioni di carattere generale. La Carta dei valori fa spesso riferimento all'impegno dell'Italia in vista del conseguimento di determinati risultati (eguaglianza dei diritti, occupazione, problemi abitativi, ecc.), e le sue enunciazioni assumono un carattere essenzialmente programmatico. Si tratta, a volte, di obiettivi di carattere sociale che richiedono tempo e che possono essere raggiunti nell'ambito di una crescita socio-economica che riguardi la società italiana nel suo complesso.

Altre volte, invece, si enunciano veri e propri diritti che possono essere tutelati anche in via giurisdizionale: così è per il diritto all'istruzione, l'eguaglianza tra uomo e donna dentro e fuori la famiglia, la libertà religiosa. Anche in questi casi, però, si deve tenere presente che la fruizione dei diritti soggettivi si rivela difficile per gli immigrati a causa delle condizioni di disagio o di vera e propria inferiorità nelle quali essi si trovano. Per questa ragione, la conoscenza e la diffusione della Carta dei valori nel mondo dell'immigrazione costituisce un obiettivo essenziale per far crescere tra gli immigrati la consapevolezza dei propri diritti e degli strumenti disponibili per il loro esercizio.

Si trattano, inoltre, problemi specifici che un po' tutti i paesi interessati dal fenomeno della multiculturalità stanno affrontando: ad esempio la questione dei simboli religiosi, del velo, e del burqa, della separazione tra uomini e donne in determinati momenti della vita collettiva, della poligamia, e via di seguito. Le enunciazioni della Carta dei valori su questi temi sono basate su principi costituzionali o su specifiche leggi dello Stato, ma propongono anche, sia pur sinteticamente, le motivazioni che ne sono alla base, in modo che gli immigrati o i cittadini siano portati a riflettere sui valori che vengono promossi. La Carta assume in questo modo una funzione pedagogica intesa a far crescere la consapevolezza dei principi e dei valori comuni che sono alla base del nostro vivere civile.

Non mancano affermazioni della Carta che hanno un significato informativo rispetto alle previsioni del nostro ordinamento giuridico. Così è, ad esempio, per il riferimento all'esistenza di accordi tra Stato e confessioni religiose, o alla previsione, a determinate condizioni, dell'insegnamento religioso nelle scuole, o al diritto di istituire scuole o corsi di insegnamento privati. Si tratta di possibilità di cui possono fruire le comunità religiose, o di immigrati, man mano che il processo di integrazione si sviluppa e raggiunge i suoi risultati.

Dai contenuti della Carta dei valori si deduce quindi che i suoi scopi sono molteplici. Essa ha un carattere informativo, di enunciazione di valori, principi, diritti e doveri, pedagogico,



promozionale. Anche per questa ragione uno degli obiettivi che il Ministro dell'Interno si è riproposto di realizzare è quello di diffonderne la conoscenza all'interno delle comunità degli immigrati e delle comunità religiose. A tal fine, si promuoveranno incontri, dibattiti e convegni perché la Carta dei valori possa essere diffusa e conosciuta anche tra i giovani, se possibile anche nelle scuole.

E' necessario, infine, dire qualcosa sul valore giuridico della Carta dei valori. Essa è stata varata dal Ministro dell'Interno con Decreto del 23 aprile 2007, con il quale si stabilisce che "il Ministero dell'interno, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, si ispira alla Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione" e che lo stesso Ministero "orienta le relazioni con le comunità degli immigrati e religiose al comune rispetto dei principi della Carta dei valori, nella prospettiva dell'integrazione e della coesione sociale".

Con lo stesso decreto, è stato istituito un Consiglio scientifico incaricato di "approfondire e proporre le più opportune iniziative per la conoscenza, la diffusione della Carta dei valori ed i successivi interventi e di studiare le soluzioni più adeguate per l'armonica convivenza delle comunità dell'immigrazione e religiose nella società italiana". Inoltre, "nell'espletamento del suo mandato il Consiglio scientifico procede anche mediante incontri consultivi con esponenti delle associazioni ed organizzazioni operanti nel mondo delle comunità immigrate, con esponenti delle diverse confessioni ed organizzazioni religiose, con i componenti della Consulta per l'Islam italiano, che, aderendo alla Carta dei valori, intendano partecipare, nella propria autonomia, alla diffusione e attuazione della Carta".

Con altro Decreto in pari data il Ministro ha incaricato il Consiglio scientifico di "a) elaborare, proporre e promuovere le più opportune iniziative per la conoscenza e la diffusione della Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione nella società italiana e nel mondo dell'immigrazione; b) elaborare e predisporre ulteriori documenti che, in coerenza con la Carta, costituiscano strumenti di orientamento per l'integrazione degli immigrati in diversi settori della vita sociale; c) ricercare e studiare, anche sulla base delle esperienze di altri Paesi europei, forme e modalità che agevolino l'armonica convivenza delle comunità degli immigrati e religiose nella società italiana, nel rispetto della Costituzione e delle leggi della Repubblica".

La Carta dei valori svolge, quindi, in primo luogo un ruolo di orientamento e di indirizzo dell'azione del Ministero dell'Interno nell'ambito dell'immigrazione e del mondo delle comunità religiose, ed alla sua attuazione e diffusione sono chiamate a partecipare le rispettive comunità che aderiscano alla Carta medesima.

Essa può costituire, ancora, un utile strumento di generale orientamento sulle tematiche connesse ai percorsi di integrazione ed inclusione sociale e, come tale, idoneo a favorire l'armonica convivenza delle comunità immigrate e religiose nella società italiana. Queste potenzialità della Carta dei valori – è giusto sottolinearlo – potranno dispiegarsi nella misura in cui essa riuscirà ad essere base e punto di riferimento per le suddette comunità e per gli uffici pubblici operanti nei settori di riferimento.



CARTA DEI VALORI DELLA CITTADINANZA E DELL'INTEGRAZIONE

L'ITALIA, COMUNITA' DI PERSONE E DI VALORI

L'Italia è uno dei Paesi più antichi d'Europa che affonda le radici nella cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell'orizzonte del cristianesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l'ebraismo, ha preparato l'apertura verso la modernità e i principi di libertà e di giustizia¹.

I valori su cui si fonda la società italiana sono frutto dell'impegno di uomini e di donne di diversi orientamenti, laici e religiosi, e sono scritti nella Costituzione democratica del 1947. La Costituzione rappresenta lo spartiacque nei confronti del totalitarismo, e dell'antisemitismo che ha avvelenato l'Europa del XX secolo e perseguitato il popolo ebraico e la sua cultura².

La Costituzione è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere sul territorio italiano. Partendo dalla Costituzione l'Italia ha partecipato alla costruzione dell'Europa unita e delle sue istituzioni. I Trattati e le Convenzioni europee contribuiscono a realizzare un ordine internazionale basato sui diritti umani e sulla eguaglianza e solidarietà tra i popoli.

La posizione geografica dell'Italia, la tradizione ebraico-cristiana, le istituzioni libere e democratiche che la governano, sono alla base del suo atteggiamento di accoglienza verso altre popolazioni. Immersa nel Mediterraneo, l'Italia è stata sempre crocevia di popoli e culture diverse, e la sua popolazione presenta ancora oggi i segni di questa diversità³.

¹ La Carta dei valori si apre con un riferimento storico di ampio respiro che vuole ricordare la formazione dell'identità culturale e della tradizione italiana. Sono note le difficoltà incontrate in sede di elaborazione della Costituzione europea per inserire nel Preambolo il richiamo alle radici religiose (cristiane, o ebraico-cristiane) dell'Europa. La soluzione scelta per l'Italia ha un carattere storico-progressivo. Si evocano le radici della cultura classica della Grecia e di Roma, nonché il ruolo del cristianesimo che ha permeato la storia italiana e il ruolo che cristianesimo ed ebraismo hanno avuto nel preparare l'apertura alla modernità e ai principi di libertà e di giustizia. Il richiamo congiunto alle due religioni si spiega non soltanto perché il cristianesimo è scaturito dall'alveo della religione giudaica, ma perché il comune riconoscimento di cristiani ed ebrei nell'Antico Testamento ha comportato l'adesione ai valori e alla cultura che dalla Bibbia sono derivati per i popoli dell'Occidente. Eminentissimi storici e filosofi hanno rilevato che dalla classicità greco-romana è derivata l'enunciazione del principio di libertà, mentre la tradizione ebraico-cristiana è stata la culla dei principi di eguaglianza e di giustizia, nonché di solidarietà tra gli uomini, che sono poi lievitati e si sono affermati pienamente con l'evolversi della storia nella modernità.

² Il secondo momento identitario dell'Italia è essenzialmente pluralistico e si radica sulla Costituzione del 1947 interpretata come spartiacque nei confronti della fase totalitaria che ha spezzato il cammino della modernità ed ha prodotto le grandi tragedie dell'antisemitismo e degli stermini di massa. La società italiana si è sviluppata ed evoluta nell'epoca moderna con una pluralità di voci, e di movimenti, laici e religiosi, che hanno contribuito ad elaborare i valori fondanti che sono stati scritti nella Costituzione democratica. La cesura storica da cui nasce l'Italia contemporanea è quella nei confronti del totalitarismo, dalla quale sono scaturite le Carte internazionali sui diritti umani.

³ Ulteriore elemento identitario dell'Italia è la capacità di accoglienza verso altre popolazioni. Questa accoglienza è il frutto di una molteplicità di elementi, alcuni propri della tradizione italiana, che ha visto incontrarsi e intrecciarsi popoli e culture diverse nel corso del suo cammino storico, dalle



Tutto ciò che costituisce il patrimonio dell'Italia, le sue bellezze artistiche e naturali, le risorse economiche e culturali, le sue istituzioni democratiche sono al servizio degli uomini, delle donne, dei giovani, e delle future generazioni. La nostra Carta costituzionale tutela e promuove i diritti umani inalienabili, per sostenere i più deboli, per garantire lo sviluppo delle capacità e attitudini di lavoro, morali, spirituali, di ogni persona⁴.

DIGNITA' DELLA PERSONA, DIRITTI E DOVERI

1. L'Italia è impegnata perché ogni persona sin dal primo momento in cui si trova sul territorio italiano possa fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni sociali. Al tempo stesso, ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi. Alle condizioni previste dalla legge, l'Italia offre asilo e protezione a quanti, nei propri paesi, sono perseguitati o impediti nell'esercizio delle libertà fondamentali⁵.

2. Nel prevedere parità di diritti e di doveri per tutti, la legge offre il suo sostegno a chi subisce discriminazioni, o vive in stato di bisogno, in particolare alle donne e ai minori, rimuovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona⁶.

3. I diritti di libertà, e i diritti sociali, che il nostro ordinamento ha maturato nel tempo devono estendersi a tutti gli immigrati. E' garantito il diritto alla vita dal suo inizio fino al compimento naturale, e il diritto alla salute con le cure gratuite quando siano necessarie; una protezione speciale è assicurata alla maternità e all'infanzia. Il diritto all'istruzione è riconosciuto quale strumento indispensabile per la crescita personale e l'inserimento nella società.

popolazioni più antiche alle trasmissioni del primo millennio, fino al rapporto dialettico, di conflitto e di scambio, con i popoli e le culture dell'Islam. I valori e i principi dell'accoglienza sono definiti oggi dalla Costituzione democratica e dalle Convenzioni europee e internazionali che hanno ampliato l'area dei diritti umani e contribuito a fondare un ordine internazionale basato sulla eguaglianza e sulla solidarietà tra i popoli.

⁴ Si mette in rilievo lo spirito di servizio con il quale l'Italia si rapporta agli uomini, alle donne, ai giovani, alle future generazioni, ai quali è destinato il patrimonio nazionale comprensivo dei suoi beni artistici e culturali, economici, dei diritti di libertà. E si enuncia il principio di solidarietà che permea la Costituzione italiana quando promuove i diritti umani inalienabili, sostenendo i più deboli e favorendo lo sviluppo delle capacità e attitudini di lavoro, morali, spirituali, di ogni persona.

⁵ Nel paragrafo primo si individua il principio ispiratore generale della Carta dei valori che può riassumersi nell'eguaglianza di diritti e di doveri per tutti coloro che si trovano a vivere nel territorio italiano. La formulazione è di carattere programmatico e sta ad indicare un obiettivo da raggiungere dal momento che esistono ancora oggi, come in altri Paesi, delle differenze (giuridiche e di fatto) tra la condizione dei cittadini, degli immigrati, e naturalmente tra gli immigrati regolari e quelli irregolari. Tuttavia, è richiamato nella sostanza il principio di cui all'articolo 3 della Costituzione, che può ispirare e favorire una legislazione sempre più rispettosa dell'eguaglianza di trattamento per cittadini ed immigrati. Inoltre, l'articolo 2, n. 1. del D. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) afferma che "allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti".

⁶ Per l'articolo 3, 2° comma, della Costituzione, "è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".



4. L'uomo e la donna hanno pari dignità e fruiscono degli stessi diritti dentro e fuori la famiglia⁷. Alle donne, agli uomini, ai giovani immigrati l'Italia offre un cammino di integrazione rispettoso delle identità di ciascuno, e che porti coloro che scelgono di stabilirsi nel nostro Paese a partecipare attivamente alla vita sociale.

5. L'immigrato può, alle condizioni previste dalla legge, diventare cittadino italiano. Per ottenere la cittadinanza nei tempi previsti dalla legge occorre conoscere la lingua italiana e gli elementi essenziali della storia e della cultura nazionali, e condividere i principi che regolano la nostra società. Vivere sulla stessa terra vuol dire poter essere pienamente cittadini insieme e far propri con lealtà e coerenza valori e responsabilità comuni⁸.

DIRITTI SOCIALI. LAVORO E SALUTE

6. L'Italia tutela e promuove il lavoro in tutte le sue espressioni, condanna e combatte ogni forma di sfruttamento umano, in modo particolare quello delle donne e dei bambini. Il lavoro favorisce lo sviluppo della persona e la realizzazione delle sue attitudini e capacità naturali.

⁷ Si tratta di un principio fondamentale che anima e percorre l'intera Carta dei valori, e che verrà ripreso con riferimento alle questioni matrimoniali e familiari. Esso ha una dimensione generale, perché, come ricordato nella Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006, la donna si trova esposta più dell'uomo a difficoltà, discriminazioni, impedimenti che la ostacolano nell'esercizio dei propri diritti. La Risoluzione invita, tra l'altro, gli Stati membri dell'Unione a promuovere "campagne di informazione rivolte alle donne migranti al fine di prevenire ed evitare matrimoni forzati o concordati, mutilazioni genitali femminili ed altre forme di costrizione psicologica o fisica"; e ancora "a garantire alle donne migranti, indipendentemente dalla regolarità della loro situazione il rispetto dei loro diritti fondamentali e, in particolare, la protezione contro la riduzione in schiavitù e la violenza, l'accesso alle cure mediche di emergenza, il patrocinio legale, l'istruzione per i bambini e i lavoratori migranti, la parità di trattamento per quanto riguarda le condizioni di lavoro, il diritto a iscriversi ai sindacati". In ragione di questa nuova emergenza, la Carta dei valori ha dato al principio dell'eguaglianza di diritti tra uomo e donna una collocazione strategica, in armonia con numerose affermazioni delle Carte internazionali sui diritti umani. Ad esempio, la Convenzione sulla eliminazione di ogni discriminazione nei confronti della donna del 1979, nell'articolo 5 chiede agli Stati di prendere ogni misura adeguata "al fine di modificare gli schemi e i modelli di comportamento socio-culturale degli uomini e delle donne e giungere ad una eliminazione dei pregiudizi e delle pratiche consuetudinarie o di altro genere, che siano basate sulla convinzione dell'inferiorità o della superiorità dell'uno o dell'altro sesso o sull'idea di ruoli stereotipati degli uomini e delle donne".

⁸ Il paragrafo 5 enuncia un principio essenziale per il progetto di integrazione complessivo, perché prospetta l'ottenimento della cittadinanza come il risultato di un cammino che deve coinvolgere il Paese ospitante e gli immigrati. In Italia, ci troviamo in una fase di trasformazione della legge sulla cittadinanza, la cui riforma è all'esame del Parlamento in vista di un suo adeguamento alla nuova dimensione multiculturale delle società contemporanee. Per quanto riguarda le condizioni necessarie per il conseguimento della cittadinanza la Carta dei valori si è ispirata all'*Agenda comune per l'integrazione* elaborata dalla Commissione europea nel 2005. La conoscenza della lingua del Paese di accoglienza è sempre stata riconosciuta come condizione necessaria per eliminare uno dei principali ostacoli all'integrazione, ma l'*Agenda comune* ha introdotto delle novità, prospettando le conoscenze linguistiche come strettamente associate alle conoscenze di base della storia e delle istituzioni della società ospite: la loro acquisizione è essenziale per un'effettiva integrazione. La Commissione propone agli Stati membri di potenziare programmi e attività che permettano agli immigrati di acquisire conoscenze di base sulla lingua, storia, istituzioni, vita culturale e sui valori e norme fondamentali dei Paesi di accoglienza, tanto nei Paesi di origine, prima della partenza, quando all'arrivo nel Paese europeo. Data la finalità programmatica, tesa a favorire i processi di integrazione, la formulazione "occorre conoscere la lingua italiana e gli elementi essenziali della storia e della cultura nazionali" è riferita alla promozione di tali conoscenze, cui è connesso un impegno molto rilevante per l'Italia.



7. L'immigrato, come ogni cittadino italiano, ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, al versamento dei contributi per la sanità e la previdenza, a vedersi garantito il sostentamento nei casi di malattia e infortunio, e nell'età avanzata, alle condizioni previste dalle leggi⁹. Ogni lavoro deve svolgersi in condizioni di sicurezza per la salute e l'integrità della persona.

8. Chiunque sia oggetto di molestie, discriminazioni, o sfruttamento, sul luogo di lavoro può rivolgersi alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sindacali, sociali e di assistenza, per vedere rispettati i propri diritti e poter adempiere alle proprie mansioni nel rispetto della dignità umana¹⁰.

9. Cittadini e immigrati hanno diritto ad essere curati nelle strutture pubbliche. I trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della sua dignità, e tenendo conto della sensibilità di ciascuno¹¹. E' punita ogni mutilazione del corpo, non dovuta a esigenze mediche, da chiunque provocata¹².

⁹ Per l'articolo 2, n. 3, del Testo Unico sull'immigrazione "la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 158/1981, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena eguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani". Il principio intende prevenire ogni forma di sfruttamento del lavoro degli immigrati, ed estendere i benefici del Welfare a tutti i lavoratori, senza distinzione per la loro provenienza o identità etnica e nazionale.

¹⁰ Per l'articolo 2, n. 5, del Testo Unico sull'immigrazione "allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge". Si tratta di un principio di elementare civiltà che però incontra delle difficoltà oggettive per molti immigrati i quali, impediti dalla mancata conoscenza della lingua e delle nostre leggi, non sono in grado di utilizzare gli strumenti giurisdizionali di difesa dei propri diritti.

¹¹ L'articolo 34 del Testo Unico sull'immigrazione prevede piena equiparazione della tutela sanitaria (rispetto ai cittadini italiani) per gli stranieri regolarmente soggiornanti che svolgano attività di lavoro autonomo o subordinato, o abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per una pluralità di ragioni (lavoro, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, attesa adozione, acquisto della cittadinanza). La tutela sanitaria si estende ai familiari a carico, e spetta comunque ai minori sin dalla nascita, in attesa dell'iscrizione al Servizio sanitario. Per gli stranieri regolarmente soggiornanti non rientranti nelle categorie citate è previsto l'obbligo di garantirsi contro il rischio di malattie, infortuni o maternità tramite polizza assicurativa, oppure con l'iscrizione volontaria al Servizio sanitario che è valida anche per i familiari a carico. L'articolo 35, n. 3, prevede "le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio" anche per i cittadini stranieri che non siano in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno. E aggiunge, al n. 5 che "l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano". Il richiamo al rispetto della dignità della persona e della sensibilità di ciascuno è formulato in riferimento agli immigrati i quali, provenienti da culture e tradizioni diverse, possono avere delle difficoltà nell'affrontare i temi della salute e della cura del corpo secondo i parametri occidentali.

¹² Il principio stabilito evoca in modo evidente la pratica dell'infibulazione, che non trova riscontro in prescrizioni religiose, ma è seguita da popolazioni soprattutto di origine africana. Esso, però, è formulato in termini generali non potendo escludersi l'insorgenza di qualche altra consuetudine mutilativa, diversamente motivata. Per l'ordinamento italiano, si rinvia alla Legge 9 gennaio 2006, n. 7, recante "disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile". Tra gli obiettivi della legge è quello di "predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate" le pratiche infibulative, "dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e dei bambini, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile".



10. L'Italia è impegnata perché tutti possano fruire di una abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia e a costi ragionevoli. Chi si trovi in stato di bisogno, o sia costretto a subire costi eccessivi per la propria abitazione, può rivolgersi alle autorità pubbliche o alle associazioni sindacali per ricevere assistenza e ottenere il rispetto dei propri diritti¹³.

DIRITTI SOCIALI. SCUOLA, ISTRUZIONE, INFORMAZIONE

11. I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. E' dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni¹⁴.

12. L'insegnamento è diretto alla formazione della persona e promuove la conoscenza dei diritti fondamentali e l'educazione alla legalità, le relazioni amichevoli tra gli uomini, il rispetto e la benevolenza verso ogni forma di vita esistente¹⁵. Anche per favorire la

¹³ Il problema della casa, difficile per tutti, è affrontato dalla Carta dei valori tenendo presente quanto riferito da molte organizzazioni sindacali e comunità di immigrati. La condizione di effettiva inferiorità contrattuale, nonché il bisogno urgente di trovare una abitazione per chi non ha altri punti di riferimento familiari nel territorio, sono alla base di vessazioni che l'immigrato può subire da parte di chi opera senza il rispetto delle norme fiscali e sostanziali sulla locazione. Il costo delle abitazioni, ad esempio, è spesso al di sopra di quel criterio di proporzionalità tra ciò che si offre e quanto se ne riceve in cambio, e non di rado la locazione si realizza in assenza di un regolare contratto. Per questo motivo la Carta dei valori fa riferimento in primo luogo alla possibilità che l'immigrato in stato di bisogno si rivolga alle strutture di assistenza, quindi al suo diritto di appellarsi alle autorità pubbliche o alle organizzazioni sindacali per ristabilire l'equità contrattuale quando questa è violata in modo evidente. Diverse norme internazionali toccano questo argomento. Ad esempio l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 riconosce "il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un'alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita".

¹⁴ La sezione affronta uno dei capisaldi del progetto di integrazione che l'Italia intende realizzare. Se il lavoro garantisce l'eguaglianza di trattamento per tutto quanto attiene alle condizioni materiali ed economiche di vita, l'istruzione è il principale strumento per garantire agli immigrati l'integrazione linguistica, culturale, e sociale nel Paese ospitante. La sezione inizia ricordando il principio cardine del progetto educativo, riferito alla scuola dell'obbligo, e che riguarda tutti i bambini e i ragazzi, cittadini o stranieri, e i loro genitori. Per l'articolo 34 della Costituzione "l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita". L'articolo 38 del Testo Unico sull'immigrazione prevede che "i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica". La Carta dei valori richiama il correlativo dovere dei genitori di inviare i propri figli alla scuola dell'obbligo, ma anche a sostenerli negli studi, quando ve ne siano le possibilità, per il più ampio sviluppo delle loro capacità.

¹⁵ Il principio enunciato è in stretto rapporto con le condizioni previste per il conseguimento della cittadinanza di cui al paragrafo 5. La scuola è struttura essenzialmente formativa e, per quanto rientra nelle sue possibilità, deve tendere alla formazione complessiva della persona e al suo inserimento in una società libera e responsabile. Per le diverse enunciazioni delle Carte internazionali sui diritti umani, si richiama l'articolo 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo del 1948: "l'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace". La Carta dei valori fa due specifici riferimenti, nell'ambito degli obiettivi formativi, alla cultura della legalità e al rispetto di tutte le forme di vita



condivisione degli stessi valori, la scuola prevede programmi per la conoscenza della storia, della cultura, e dei principi delle tradizioni italiana ed europea¹⁶. Per un insegnamento adeguato al pluralismo della società è altresì essenziale, in una prospettiva interculturale, promuovere la conoscenza della cultura e della religione di appartenenza dei ragazzi e delle loro famiglie¹⁷.

13. La scuola promuove la conoscenza e l'integrazione tra tutti i ragazzi, il superamento dei pregiudizi, e la crescita comune dei giovani evitando divisioni e discriminazioni¹⁸. L'Insegnamento è impartito nel rispetto delle opinioni religiose o ideali e delle famiglie e, a determinate condizioni, prevede corsi di insegnamento religioso scelti volontariamente dagli alunni o dai loro genitori¹⁹.

14. Sulla base degli stessi valori, spetta anche ai mezzi d'informazione favorire la conoscenza dell'immigrazione, delle sue componenti culturali e religiose, contrastando pregiudizi e xenofobie. Il loro ruolo è essenziale per diffondere un pluralismo culturale rispettoso delle tradizioni e dei valori basilari della società italiana²⁰.

esistenti. Il primo richiamo è rivolto a tutti coloro che, provenendo da altri Paesi e tradizioni, devono potersi inserire nella società partendo dal rispetto delle sue leggi. Il secondo riferimento rappresenta un passo in avanti a favore degli esseri non umani. All'enunciazione di questo valore hanno contribuito anche le richieste dei rappresentanti di religioni orientali, come il buddismo e l'induismo, particolarmente sensibili alla benevolenza verso le forme di vita animale.

¹⁶ Per l'articolo 29, lett. b), della Convenzione sui diritti del fanciullo del 1989 l'educazione dei minori deve inculcare, tra l'altro, "il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive".

¹⁷ L'articolo 38, n. 3, del Testo Unico sull'immigrazione afferma che "la comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tal fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni". Per l'articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea del 2000 "l'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica".

¹⁸ Il principio enunciato riguarda sia il profilo formativo dei ragazzi che devono poter crescere in un clima di rispetto reciproco, e di crescita comune, sia l'esigenza che vengano contrastate nella scuola pratiche segreganti o discriminati tra i giovani. Su quest'ultimo aspetto si veda anche il paragrafo 19 della Carta. Il decimo principio della Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959 afferma che il minore "deve essere educato in uno spirito di comprensione, di tolleranza, di amicizia fra i popoli, di pace e di fratellanza universale, e nella consapevolezza che deve consacrare le sue energie e la sua intelligenza al servizio dei suoi simili".

¹⁹ Nell'ordinamento italiano esistono diverse possibilità per l'insegnamento religioso facoltativo. Il Concordato con la Santa Sede prevede che nelle scuole di ogni ordine e grado, escluse quelle universitarie, si insegni la religione cattolica per quanti scelgono di avvalersene. L'Intesa con l'Unione delle Comunità ebraiche assicura agli incaricati designati dall'Unione o dalle Comunità il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio dell'ebraismo (art. 11, n. 4). Per l'articolo 23 del R.D. 28 febbraio 1930 n. 289 (che attua la Legge 1159/1929), quando il numero degli scolari lo giustifichi e quando non possa esservi adibito il tempio, i padri di famiglia professanti un culto diverso da quello cattolico possono ottenere qualche locale scolastico per l'insegnamento religioso dei loro figli. Il radicamento sul territorio italiano di comunità religiose nuove (cristiane-ortodosse, islamiche, buddiste, induiste, e via di seguito) può rendere attuale l'esigenza di attivare altri tipi di insegnamento religioso. Alcune confessioni, soprattutto quelle con un maggior seguito popolare, hanno manifestato l'intenzione, nel corso delle consultazioni, di chiedere, in sede di stipulazione dell'Intesa, l'attivazione dell'insegnamento religioso per i figli dei propri fedeli.

²⁰ Per l'articolo 7 della Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale del 1965 "gli Stati contraenti si impegnano ad adottare immediate ed efficaci misure, in particolare nei campi dell'insegnamento, dell'educazione, della cultura e dell'informazione, per lottare contro i pregiudizi che portano alla discriminazione razziale e a favorire la comprensione, la tolleranza e l'amicizie tra le Nazioni ed i gruppi razziali ed etnici".



15. E' garantito il diritto di enti e privati di istituire scuole o corsi scolastici, purché non discriminino gli alunni per motivi etnici o confessionali, e assicurino un insegnamento in armonia con i principi generali dell'istruzione, e i diritti umani che spettano alle persone. Ogni tipo di insegnamento, comunque impartito a livello pubblico o privato, deve rispettare le convinzioni di ciascuno e tendere a unire gli uomini anziché a dividerli²¹.

FAMIGLIA, NUOVE GENERAZIONI

16. L'Italia riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio²², e considera l'educazione familiare strumento necessario per la crescita delle nuove generazioni²³.

²¹ L'articolo 29, n. 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo prevede il diritto delle persone fisiche e morali di creare e dirigere istituzioni didattiche "a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo (rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, rispetto dei valori nazionali del Paese in cui i minori vivono, uguaglianza tra i sessi, spirito di comprensione e amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi) siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato".

²² Il tema della famiglia è tra quelli emergenti nell'ambito della multiculturalità, e riflette alcune delle differenze più forti nell'evoluzione vissuta dagli ordinamenti occidentali e da altre tradizioni e culture. Per comprendere il significato dei principi enunciati in questa sezione della Carta dei valori si deve tener presente che anche nei Paesi occidentali esiste una tradizione di disciplina della famiglia fondata sulla disuguaglianza dei diritti tra uomo e donna, ma tale tradizione è stata progressivamente superata nello sviluppo storico moderno, prima sulla spinta dei movimenti femminili tra fine Ottocento e inizi Novecento, poi per merito del movimento di emancipazione femminile della seconda metà del Novecento. In altre parti del mondo, soprattutto in quei Paesi nei quali lo sviluppo socio-economico è stato più limitato, resiste ancora una concezione gerarchizzata della famiglia, ed un regime giuridico a tutto sfavore della donna. Esistono, poi, specifiche diversità nei costumi familiari dei popoli, come quella della poligamia, o dei matrimoni combinati, o tra bambini. Per queste ragioni, la sezione dedicata alla famiglia e alle nuove generazioni formula i diversi principi rendendo esplicite le motivazioni di determinate scelte, o divieti, e prospetta soluzioni positive in ordine alla organizzazione familiare e alla educazione della prole. L'affermazione che riconosce i diritti della famiglia come società naturale è desunta dall'articolo 29 della Costituzione italiana, ma è in sintonia con numerose enunciazioni delle Carte internazionali sui diritti umani. Tra queste si ricordano l'articolo 16, n. 3, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 per il quale "la famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato", e l'articolo 23, n. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, di eguale contenuto.

²³ L'educazione familiare è considerata essenziale per la crescita dei figli e delle nuove generazioni nella nostra Costituzione e in diverse Carte internazionali. In particolare, per l'articolo 30 della Costituzione "è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli", mentre l'articolo 147 del Codice civile ripropone questo obbligo dei genitori aggiungendo che deve essere assolto tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. Per la Dichiarazione sui diritti del fanciullo, il minore "deve, per quando possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori (...). Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre" (sesto principio). Per l'articolo 27 della Convenzione sui diritti del fanciullo "spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo". L'articolo 18, n. 4, del Patto internazionale sui diritti civili e politici assicura il rispetto della "libertà dei genitori e, ove del caso, dei tutori legali di curare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità alle proprie convinzioni". Ancora, l'articolo 5 della Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna chiede che venga presa ogni misura adeguata per far sì che "l'educazione familiare contribuisca alla comprensione del fatto che la maternità è una funzione sociale e che uomini e donne hanno responsabilità comuni nella cura di allevare i figli e di assicurare il loro sviluppo, restando inteso che l'interesse dei figli è in ogni caso la considerazione principale".



17. Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e moglie²⁴, ed è per questo a struttura monogamica. La monogamia unisce due vite e le rende corresponsabili di ciò che realizzano insieme, a cominciare dalla crescita dei figli. L'Italia proibisce la poligamia come contraria ai diritti della donna, in accordo anche con i principi affermati dalle istituzioni europee²⁵.

18. L'ordinamento italiano proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia, e tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni momento della vita associativa²⁶. Base dell'unione coniugale è la libertà matrimoniale che spetta ai giovani, e comporta il divieto di coercizioni e di matrimoni forzati, o tra bambini²⁷.

²⁴ Il principio di eguaglianza tra uomo e donna nel matrimonio e nella conduzione della famiglia costituisce una delle più importanti conquiste della modernità, ed è uno dei principi più importanti enunciati dalla Carta dei valori. Ad esso fanno riferimento, la Costituzione italiana (art. 29: il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi) il nostro Codice civile (art. 143: con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri), e numerose Carte internazionali sui diritti umani. Per l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, uomini e donne hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento, e la formula è recepita dall'articolo 23, n. 4 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. L'articolo 16 della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna chiede che venga presa ogni misura adeguata per eliminare la discriminazione della donna nelle questioni relative al matrimonio, e ai rapporti familiari.

²⁵ La questione della poligamia è venuta emergendo in Italia e in Europa con l'immigrazione di popolazioni da Paesi che la ammettono, o nei quali è praticata in modo più o meno ufficiale. Non si può dire che la poligamia costituisca un fenomeno cospicuo in Occidente, tuttavia essa potrebbe mettere radici sia in termini giuridici (qualcuno la sostiene, o la rivendica) che in via di fatto. Il ricorso alla poligamia sembra costituire più il frutto di arretratezza sociale, e di forzata subalternità della donna, che non di rivendicazione ideologica o identitaria, anche se non si può escludere che qualcuno voglia interpretarla in questo senso. Non di rado, è stato fatto notare da rappresentanti di paesi arabi e africani, la donna subisce la poligamia perché il marito risulta già sposato con altra donna, o si sposa una seconda volta tornando al proprio paese d'origine. Oppure, si determinano situazioni poligamiche di fatto quando l'uomo utilizza rapporti e legami di diverso genere con altre donne (rapporto di lavoro, di semplice convivenza, di sostegno e assistenza). Le difficili condizioni economiche, il timore d'essere abbandonata o privata dei figli, e altre possibili pressioni psicologiche e sociali, costringono a volte la donna a subire una umiliante situazione poligamica che rifiuterebbe se fosse veramente libera. La Carta dei valori sottolinea questo aspetto con un apposito paragrafo, facendo presente che la poligamia si pone in contraddizione con il principio di eguaglianza e di corresponsabilità tra i coniugi, può costituire fonte di discriminazioni per le donne, ed è in contrasto con gli obiettivi dei movimenti di emancipazione femminili. Con la Risoluzione del 24 ottobre 2006, il Parlamento europeo ha richiamato l'attenzione su questo problema e, dopo aver osservato "con preoccupazione che i matrimoni poligamici sono stati riconosciuti come legali negli Stati membri, nonostante la poligamia sia proibita, invita gli Stati membri a garantire il mantenimento dell'illegalità della poligamia".

²⁶ Il principio enunciato è di carattere generale e riguarda la tutela della donna, e della sua dignità, posta in pericolo e minacciata in diverse circostanze. La Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006 fa riferimento a situazioni di degrado nelle quali versano molte donne migranti, quali la riduzione in schiavitù e la violenza, i delitti d'onore e le mutilazioni, l'assoggettamento al marito e all'elemento maschile, e invita gli Stati ad adottare tutte le misure necessarie a contrastare ed eliminare queste situazioni di violenza e di discriminazione. Anche in questo caso, come per la poligamia, si enunciano principi ovvi per il nostro ordinamento, e si deve tener presente che la realtà dell'immigrazione non è riducibile a questo tipo di patologia. Tuttavia, in presenza di non pochi e gravi casi che si sono verificati in Italia e in Europa, il principio affermato vuole svolgere quella funzione pedagogica e di prevenzione che è propria di documenti come la Carta dei valori.

²⁷ Per l'articolo 16, n. 2, della Convenzione per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne "i fidanzamenti ed i matrimoni tra fanciulli non avranno effetti giuridici e tutte le misure necessarie, comprese le disposizioni legislative, saranno prese al fine di fissare un'età minima per il matrimonio, rendendo obbligatoria l'iscrizione del matrimonio su un registro ufficiale".



19. L'Italia tutela la libertà dei minori nello sviluppo della propria personalità, che si realizza anche nell'incontro con altri giovani e nella partecipazione alle attività sociali²⁸. Il principio di eguaglianza non è conciliabile con le pretese di separare, a motivo dell'appartenenza confessionale, uomini e donne, ragazzi e ragazze, nei servizi pubblici e nell'espletamento delle attività lavorative²⁹.

LAICITA' E LIBERTA' RELIGIOSA

20. L'Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa individuale e collettiva. La libertà religiosa è riconosciuta ad ogni persona, cittadino o straniero, e alle comunità religiose. La religione e la convinzione non possono essere motivo di discriminazione nella vita sociale³⁰.

In alcune aree geografiche è tuttora praticato il matrimonio tra bambini, mentre in altre il matrimonio viene considerato come un affare di famiglia nel quale la volontà degli sposi, e soprattutto della donna, passa in seconda linea o scompare rispetto a quella del gruppo o del clan familiare.

²⁸ Il principio deve essere collegato a quello relativo all'importanza dell'educazione familiare per la crescita delle nuove generazioni. Se è vero che l'ambiente familiare è indispensabile per l'educazione della prole, altrettanto è vero che l'educazione dei giovani è diretta oggi a far sviluppare la loro personalità perdendo quei caratteri autoritari che erano propri di organizzazioni sociali pre-moderne. Nei nostri ordinamenti sono state superate quelle concezioni che prevedono l'assoggettamento dei minori (in primo luogo delle figlie) alla volontà paterna o parentale, e che ancora si mantengono in Paesi che non hanno vissuto la medesima evoluzione. Si è già detto che per il Codice civile italiano l'educazione della prole deve tener conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. La Convenzione sui diritti del fanciullo ricorda che il minore ha diritto alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e religione, alla libertà di associazione e di riunione. Essa prevede anche che l'educazione dei minori deve favorire lo sviluppo della loro personalità nonché lo sviluppo delle facoltà e attitudini mentali e fisiche in tutta la loro potenzialità, e deve preparare il fanciullo ad assumere la responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli (art. 29).

²⁹ La Carta dei valori affronta un aspetto controverso della multiculturalità, che incide sul principio di eguaglianza tra uomo e donna, tra ragazzi e ragazze, nella scuola, nell'ambiente di lavoro, nella vita collettiva. Il principio enunciato non ha nulla a che vedere con eventuali e inaccettabili forme di promiscuità, e presuppone la legittimità di quelle situazioni che chiedono la distinzione degli ambienti e delle attività tra persone di sesso diverso. Il principio intende invece impedire che motivazioni confessionali possano portare a forme di separatezza discriminanti tra uomini e donne, tra ragazzi e ragazze, nei pubblici servizi e nel mondo del lavoro. L'articolo 10, lett. c) della Convenzione per la eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna prevede "la eliminazione di ogni concezione stereotipata dei ruoli dell'uomo e della donna a tutti i livelli ed in ogni forma di insegnamento, incoraggiando l'educazione mista e altri tipi di educazione che tendano a realizzare tale obiettivo". La Risoluzione del Parlamento europeo del 24 ottobre 2006, considera ingiustificato e intollerabile "il fatto che i genitori delle giovani migranti proibiscano loro di partecipare alle attività sportive, ai corsi di nuoto e ad altri corsi scolastici con motivazioni culturali o religiose".

³⁰ La sezione si sofferma sul grande tema della laicità e del diritto di libertà religiosa che viene posto in discussione sotto diversi aspetti dall'estendersi della multiculturalità. La laicità dello Stato è il frutto dell'evoluzione dell'Occidente verso la modernità ed ha le sue radici nello stesso cristianesimo che sin dall'inizio ha distinto la sfera temporale da quella spirituale ("rendete a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio", Matteo, 22,21). Con le rivoluzioni giusnaturalistiche del XVII-XVIII secolo la distinzione tra spirituale e temporale è stata posta alla base dell'organizzazione dello Stato moderno, è stato affermato il diritto di libertà religiosa, e la separazione tra legge dello Stato e leggi confessionali. Per popolazioni che provengono da altre culture e professano altre religioni, la laicità dello Stato e la distinzione tra leggi civili e leggi confessionali costituiscono delle novità, e lo stesso diritto di libertà religiosa non è riconosciuto, o è riconosciuto solo parzialmente, mentre non è



21. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge³¹. Lo Stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse. L'Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuisce al superamento di pregiudizi e intolleranza³². La Costituzione prevede accordi tra Stato e confessioni religiose per regolare le loro specifiche condizioni giuridiche³³.

22. I principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione. E' esclusa ogni forma di violenza, o istigazione alla violenza, comunque motivata dalla religione. La legge, civile e penale, è eguale per tutti, a prescindere dalla religione di ciascuno, ed unica è la giurisdizione dei tribunali per chi si trovi sul territorio italiano³⁴.

assicurato il diritto di fare proselitismo, di cambiare religione, e via di seguito. Si nega, cioè, quella mobilità religiosa che è strettamente connessa al principio di laicità. La tradizione islamica, almeno nei Paesi dove l'Islam è netta maggioranza, è forse la più distante rispetto all'evoluzione vissuta dagli ordinamenti occidentali, ma anche altre culture religiose possono incontrare difficoltà nell'accettare i principi di laicità di libertà religiosa. La sezione della Carta dei valori dedicata all'argomento si apre con l'affermazione del carattere laico dello Stato italiano e del riconoscimento pieno della libertà religiosa per tutti, cittadini e stranieri, in conformità al principio di cui all'articolo 19 della nostra Costituzione e alle ripetute affermazioni delle Carte internazionali sui diritti umani.

³¹ La formula è identica a quella di cui all'articolo 8, 1° comma, della Costituzione italiana.

³² I principi affermati delineano il carattere positivo e accogliente della laicità italiana, che in questo modo si differenzia da quella prevalsa nell'Ottocento che considerava la religione come "affare privato" e ne disconosceva il ruolo pubblico e sociale. Il carattere accogliente e positivo della laicità italiana ha diverse applicazioni. La Corte costituzionale, ad esempio, ha affermato che il carattere laico dello Stato è uno dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale, ma ha aggiunto che il nostro ordinamento riconosce il ruolo che la religione svolge nella società e nella vita collettiva. In armonia con questa impostazione la Carta dei valori afferma che l'Italia fonda la sua laicità su due punti essenziali: sul riconoscimento del patrimonio morale e spirituale di ciascuna religione, come fattore positivo per la vita collettiva, e sulla promozione del dialogo interreligioso e interculturale per favorire il rispetto della dignità umana e l'esaurimento di ogni forma di pregiudizio e intolleranza. La religione, quindi, è componente attiva della società e può in diverso modo interloquire con lo Stato.

³³ Altra conseguenza del carattere positivo della laicità nell'ordinamento italiano è la previsione costituzionale di accordi tra Stato e Confessioni religiose per meglio definire le condizioni giuridiche di ciascuna di esse. L'articolo 7, 2° comma, della Costituzione prevede che i rapporti con la Chiesa cattolica siano regolati dai Patti Lateranensi, e successive modificazioni. L'articolo 8, 3° comma, afferma che i rapporti con le confessioni diverse dalla cattolica sono regolati da Intese stipulate con le relative rappresentanze. Per la stipulazione delle Intese sono necessarie determinate condizioni, tra le quali il fatto che gli statuti delle confessioni non contrastino con i principi dell'ordinamento giuridico, e che le confessioni si organizzino giuridicamente in modo da poter essere riconosciute dallo Stato italiano. Per alcune confessioni, ad esempio per quella islamica, questo obiettivo può sembrare difficile da raggiungere in ragione della sua strutturazione non unitaria; ma ciò non deve impedire che si faccia quanto possibile per dare all'Islam, che si riconosca nei principi di libertà e nei diritti umani, una condizione giuridica analoga a quella riconosciuta ad altre confessioni.

³⁴ I principi stabiliti nel paragrafo 22 della Carta dei valori indicano ciò che sta fuori della tutela della libertà religiosa, e che non può in alcun modo invocare la religione per legittimarsi nella società. In primo luogo la religione non può giustificare la violenza, o l'istigazione alla violenza. Ciò vuol dire che eventuali censure o condanne religiose devono mantenersi nell'ambito confessionale senza debordare, direttamente o indirettamente, nella esaltazione della violenza o della coercizione nei confronti di nessuno. Altrettanto, i principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione. In questo modo la Carta dei valori pone l'esigenza che le religioni si evolvano riconoscendo il ruolo che la libertà e i diritti umani svolgono per la vita collettiva. Infine, si ricorda che la legge, civile e penale, è eguale per tutti, a prescindere dalla religione di ciascuno, ed unica è la giurisdizione per chi si trovi sul territorio italiano. Questo principio è stato già affermato, nel nostro ordinamento, dalla Legge (piemontese prima, poi italiana) 9 aprile 1850, n. 1013. Si è reso necessario riproporlo nella Carta dei valori per ribadire che in Italia non è



23. La libertà religiosa e di coscienza comprende il diritto di avere una fede religiosa, o di non averla, di essere praticante o non praticante, di cambiare religione, di diffonderla convincendo gli altri, di unirsi in organizzazioni confessionali. E' pienamente garantita dalla libertà di culto, e ciascuno può adempiere alle prescrizioni religiose purché non contrastino con le norme penali e con i diritti degli altri³⁵.

24. L'ordinamento tutela la libertà di ricerca, di critica e di discussione, anche in materia religiosa, e proibisce l'offesa verso la religione e il sentimento religioso delle persone³⁶. Per la legge dello Stato, la differenza di religione e di convinzione non è di ostacolo alla celebrazione del matrimonio³⁷.

25. Movendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l'Italia rispetta i simboli, e i segni, di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua³⁸. Come stabilito dalle Carte internazionali, è giusto educare i giovani a rispettare le convinzioni religiose degli altri, senza vedere in esse fattori di divisioni degli esseri umani.

ammissibile la rilevanza di leggi confessionali (come la *shari'a*) per determinate persone, a causa della loro appartenenza confessionale.

³⁵ La Carta dei valori riassume nel paragrafo 23 i contenuti più importanti del diritto di libertà religiosa e di coscienza, in sintonia con le Carte europee e internazionali dei diritti umani. Si ricorda, per tutte, l'articolo 18 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo per il quale "ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti". Per l'articolo 9, n. 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo del 1950, "la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui". Il diritto di libertà religiosa e di coscienza assume un ruolo fondamentale per cittadini e stranieri e riconosce la legittimità di ogni possibile opzione in materia religiosa o ideologica. Il riferimento all'osservanza delle prescrizioni religiose sta a significare che essa è lasciata alla libera volontà individuale, e non può contrastare con le norme penali e con i diritti degli altri (cfr. nota 34).

³⁶ La libertà di ricerca, di critica e di discussione, è già compresa nell'enunciazione del diritto di libertà religiosa e di manifestazione del pensiero. Tra l'altro, uno specifico riferimento normativo, per l'Italia, era contenuto nell'articolo 2 della Legge delle Guarentigie del 1871 ("la discussione sulle materie religiose è pienamente libera"), ed è stato confermato nell'articolo 5 della Legge 1159/1929 (tuttora vigente) per il quale "la discussione in materia religiosa è pienamente libera". Si è ritenuto necessario richiamare questo principio fondamentale di libertà perché in diverse circostanze sono state emesse violente *fatwa* di condanna contro persone che avevano esposto tesi non condivise in materia storica e religiosa, con conseguenze a volte tragiche per le persone coinvolte. La libertà di ricerca, e di critica, è stata alla base dell'evoluzione del pensiero, e dello sviluppo della conoscenza, e costituisce quindi un patrimonio prezioso per l'individuo e per la società. La Carta dei valori ricorda anche il divieto per le offese alla religione e ai sentimenti religiosi delle persone, contenuto dagli articoli 403 e 404 del Codice penale italiano. Le offese alla religione sono il retaggio di cattivi costumi o di tendenze anticlericali estreme che l'affermazione dei diritti umani dovrebbe far esaurire.

³⁷ Il principio riguarda il diritto individuale a celebrare il matrimonio, naturalmente in forma civile, che non può essere condizionato all'appartenenza confessionale degli sposi o di uno di essi. Ad esempio per la legge islamica mentre un uomo musulmano può sposare una donna non musulmana, non può avvenire l'inverso, cioè una donna musulmana non può sposare un uomo di fede non islamica. Per l'articolo 16 della Convenzione internazionale per la eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, si devono eliminare le disparità in tutte le questioni connesse al matrimonio, in particolare occorre garantire il diritto della donna di contrarre matrimonio, di scegliere liberamente il proprio congiunto e di contrarre matrimonio soltanto con libero e pieno consenso.



26. In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri³⁹.

L'IMPEGNO INTERNAZIONALE DELL'ITALIA

27. In coerenza con questi principi l'Italia svolge nel mondo una politica di pace e di rispetto di tutti i popoli, per promuovere la convivenza tra le nazioni, per sconfiggere la guerra e il terrorismo. L'Italia è impegnata in campo internazionale per tutelare le ricchezze di vita e di

³⁸ La Carta dei valori affronta un altro tema sensibile della multiculturalità e lo fa nello spirito della laicità accogliente. Afferma infatti che tutti i simboli e i segni delle religioni meritano il rispetto, ferma restando la tradizione religiosa e culturale italiana, e nessuno può ritenersi offeso dai simboli e dai segni di religioni diversi dalla sua. In questo modo, l'ordinamento italiano non segue la strada scelta da altri Paesi europei che hanno proibito di portare segni religiosi che non siano di piccola misura. Emerge, in questo modo, il valore della tradizione italiana la quale, conoscendo da sempre una tipologia simbolico-religiosa molto ricca (a livello architettonico, culturale, di vestimenti), non avverte ostilità verso nuovi simboli o segni religiosi. In aggiunta a questo principio la Carta dei valori ricorda che l'educazione dei giovani deve essere fondata sul rispetto delle convinzioni degli altri, evitando di vedere in esse fattori di divisione degli esseri umani. Per i molteplici riferimenti delle Carte internazionali sui diritti umani a questo argomento si ricorda l'articolo 29, lett. c), della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, per il quale occorre "preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi". Anche la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, approvata nel 1995 dal Consiglio d'Europa chiede che "sia promosso lo spirito di tolleranza e il dialogo interculturale, e siano adottate misure efficaci per favorire il rispetto e la comprensione reciproca e la cooperazione tra tutti coloro che vivono sul loro territorio, quale che sia la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, specialmente nel campo dell'educazione, della cultura e dei media".

³⁹ Altra importante applicazione del carattere accogliente della laicità è relativa alla questione del velo, e delle fogge di vestiario connesse con prescrizioni religiose o con tradizioni culturali. La Carta dei valori ricorda che l'Italia non pone restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelte, e non lesivo della sua dignità. In questo modo, l'Italia non impedisce l'uso del c.d. *velo* dal momento che questo non è di ostacolo alla identificazione della persona, e non segue la strada scelta da altri Paesi europei, in particolare dalla Francia. In alcuni Paesi europei si è giunti al punto di negare validità, per il rilascio di un documento, alla foto-tessera nella quale un vescovo era ritratto con il *clergyman*, e si è proibito ad un sacerdote e a una suora di accedere all'edificio scolastico dove svolgevano le rispettive funzioni con l'abito religioso. L'Italia non ha mai assunto atteggiamenti del genere, né prevede divieti di questo tipo. Le preclusioni previste dall'ordinamento italiano riguardano, invece, l'*imposizione* del velo, o di altre forme di abbigliamento, a chi non voglia indossarlo, e l'uso di vestimenti che coprano il volto fino al punto di impedirne la identificazione, anche perché in questo modo la persona viene ostacolata nella sua socializzazione. Dal punto di vista del diritto positivo, l'articolo 85 del Regio Decreto 18 giugno 1981, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) fa divieto di indossare un abbigliamento che non consenta l'identificazione immediata in luogo pubblico, mentre l'articolo 5 della Legge 22 maggio 1975, n. 152, proibisce l'uso di caschi protettivi o di altro mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. Invece, per quanto riguarda le forme di abbigliamento che non coprono interamente la persona, la Circolare del Ministero dell'Interno n. 4/95 del 14 marzo 1995 autorizza l'uso del copricapo nelle fotografie destinate alle carte di identità, e la Circolare del 14 luglio 2000 dello stesso Ministero precisa che il turbante, il chador e il velo, imposti da motivi religiosi "sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro insieme, ad identificare chi li indossa, naturalmente purché si mantenga il viso scoperto".



ambiente del pianeta⁴⁰.

28. L'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali, le armi di distruzione di massa, e ogni forma di tortura o di pene degradanti per la dignità umana. Essa condanna l'antisemitismo, che ha portato al genocidio del popolo ebraico, e ogni tendenza razzista che vuole dividere gli uomini e umiliare i più deboli. L'Italia rifiuta tutte le manifestazioni di xenofobia che si esprimono di volta in volta nella islamofobia o in pregiudizi verso popolazioni che vengono da altre parti del mondo⁴¹.

29. Insieme agli altri Paesi europei, l'Italia ha abolito la pena di morte e lavora nelle sedi internazionali perché sia abrogata nel resto del mondo. L'abolizione della pena di morte costituisce un traguardo di civiltà che fa prevalere il rispetto della vita sullo spirito di vendetta⁴².

⁴⁰ L'ultima sezione traccia le linee direttrici dell'impegno internazionale dell'Italia che sono conseguenti all'identità e ai principi delineati dalla Carta dei valori. Non si tratta di una trattazione di politica estera, ma dell'individuazione di quegli orientamenti di fondo che caratterizzano la posizione internazionale dell'Italia coerenti con la difesa e la promozione dei diritti umani nel mondo. Uno dei motivi per i quali si è ritenuto importante inserire nella Carta dei valori i tratti essenziali dell'impegno internazionale dell'Italia è che questo si fonda su valori che potrebbero essere messi in discussione da alcuni soggetti dell'immigrazione, in particolare provenienti dall'area mediterranea e mediorientale. Anche a seguito di prese di posizione che possono considerarsi gravi, o comunque ambigue, rispetto ai problemi del terrorismo, o al diritto all'esistenza dello Stato di Israele, è necessario che le comunità dell'immigrazione conoscano i principi fondamentali dell'orientamento internazionale dell'Italia che incidono sulla convivenza dei popoli e delle religioni.

⁴¹ Il rispetto della dignità umana torna ad essere oggetto del paragrafo 28. Il ripudio della guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali, e delle armi di distruzione di massa, è alla base di una politica di pace che ispira l'attività internazionale del nostro Paese ma deve essere anche a fondamento della formazione e dell'educazione delle nuove generazioni (cfr., tra gli altri, art. 29, lett. b) della Convenzione sui diritti del fanciullo). Il rifiuto della tortura e delle pene degradanti per l'uomo costituisce uno dei primi risultati delle rivoluzioni liberali moderne, ma tortura e pene disumane sono tuttora praticate e imposte in diversi Paesi nel mondo, e sono quindi al centro dell'attenzione di numerose Carte internazionali sui diritti umani. Per l'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo "nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti", mentre si sofferma più ampiamente sull'argomento la Convenzione internazionale contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 1984. La condanna dell'antisemitismo, e di ogni tendenza razzista, è motivata con i fatti storici tragici e continuati che si sono verificati nei secoli scorsi sino a tutto il Novecento, e che hanno lasciato dietro di sé pesanti eredità. L'antisemitismo ha portato al genocidio del popolo ebraico, mentre il razzismo nelle sue diverse forme ha portato a dividere società intere discriminando, sfruttando e umiliando i più deboli e chi non era in grado di difendersi. La Carta dei valori conclude con il rifiuto di tutte le manifestazioni di xenofobia (islamofobia e altro) che consistono nella propagazione di pregiudizi verso determinate popolazioni e che nell'epoca della multiculturalità vanno combattute in ogni modo. Per l'articolo 1 della Convenzione internazionale sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, "l'espressione discriminazione razziale sta ad indicare ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica".

⁴² Per l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea "nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato". Per l'articolo 4 della Convenzione americana dei diritti dell'uomo del 1969 "la pena di morte non sarà ripristinata nei Paesi che l'hanno abolita". L'abolizione della pena di morte è oggi un ideale al quale tendono diversi Paesi, e l'impegno



30. L'Italia è impegnata a risolvere pacificamente le principali crisi internazionali, in particolare il conflitto israelo-palestinese che si trascina da tanto tempo. L'impegno dell'Italia è da sempre a favore di una soluzione che veda vivere insieme i popoli della regione, in primo luogo israeliani e palestinesi nel contesto di due Stati e due democrazie⁴³.

31. Insieme agli altri Paesi europei, l'Italia agisce a livello internazionale per promuovere ovunque il rispetto della dignità e dei diritti umani, e per favorire l'affermazione della democrazia politica, come forma di Stato che consente la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica e il rispetto crescente dei diritti della persona⁴⁴.

dell'Italia si è fatto particolarmente intenso perché possa essere raggiunto sia pure gradualmente. L'abolizione della pena di morte richiede un cambiamento di mentalità che non commisuri più la condanna alla dimensione del reato compiuto (alcuni reati sono effettivamente incommensurabili), o al desiderio di vendetta che spesso viene coltivato dalle vittime o nel sentimento collettivo, ma la rapporti all'esigenza che il reato non venga più ripetuto e alla possibile rieducazione del condannato. L'Europa ha dato il primo esempio di una comunità di Stati che hanno abolito la pena estrema, e si auspica che l'esempio sia seguito in altri Paesi, prospettivamente in tutto il mondo.

⁴³ L'argomento del conflitto israelo-palestinese potrebbe sembrare estraneo alla Carta dei valori, ma così non è. Si tratta di un dei conflitti più lunghi che l'era contemporanea conosca, nel quale si mischiano fattori politici, etnici, nazionali, e che coinvolge strategicamente l'area mediterranea e mediorientale. Mentre le risoluzioni delle Nazioni Unite hanno costantemente messo l'accento sulla necessità che israeliani e palestinesi convivano pacificamente attraverso la formazione di due Stati, esistono atteggiamenti e politiche di ostilità preconcetta verso lo Stato e il popolo di Israele, che possono alimentarsi attraverso forme di antisionismo mischiate ad antisemitismo. Per questa ragione la Carta dei valori enuncia come obiettivo strategico quello di porre fine al conflitto attraverso il riconoscimento del diritto dello Stato di Israele all'esistenza entro frontiere sicure, e del popolo palestinese ad avere un proprio Stato che si organizzi in forma democratica. La presenza in Italia di comunità provenienti da Paesi del medio oriente, il rischio che in queste (ed anche in segmenti della società italiana) si affermino tendenze antisioniste e/o antisemite, l'esigenza di promuovere anche in relazione a questo conflitto il rispetto per tutti i popoli e tutti gli Stati, sono le ragioni per l'inserimento della tematica nella Carta dei valori.

⁴⁴ La Carta dei valori si conclude con un impegno che riguarda due obiettivi di dimensione storica e planetaria. In armonia con le Carte internazionali sui diritti umani, l'Italia è impegnata perché il rispetto della dignità umana e dei diritti e delle libertà fondamentali si affermi dovunque, senza distinzione di aree geografiche o di Stati, e perché venga promossa la democrazia come forma di organizzazione dello Stato. Senza un assetto democratico si può affermare un assolutismo più o meno illuminato, mentre con la democrazia si dà inizio ad una stagione di crescente promozione dei diritti umani. Al riguardo si segnala il Patto internazionale sui diritti civili e politici per il quale "ogni cittadino ha il diritto (...) a) di partecipare alla direzione degli affari pubblici, personalmente o attraverso rappresentanti liberamente scelti; b) di votare e di essere eletto, nel corso di elezioni veritiere, periodiche, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, che garantiscano la libera espressione della volontà degli elettori" (art. 25). La promozione dei diritti dell'uomo, e degli assetti democratici dello Stato, si può realizzare in tante forme pacifiche: con gli scambi culturali e politici, con la promozione dello sviluppo socio-economico nelle aree più arretrate, con gli scambi economici e commerciali anche subordinandoli al rispetto di determinati standard sempre più elevati di riconoscimento dei diritti umani e di realizzazione della democrazia politica.